

Regolamento servizi di IVC delle competenze (DM MLPS 09/07/2024)

Regolamento attuativo

Versione 03

16/07/2025



REVISIONI

Versione	00	Data	31/03/2025
Sintesi modifiche	Prima stesura		
Approvato da	Consiglio di amministrazione FondER	il	31/03/2025

Versione	01	Data	30/04/2025
Sintesi modifiche	Integrazione suggerimenti INAPP del 30 aprile 2025		
Approvato da	--	il	--

Versione	02	Data	05/05/2025
Sintesi modifiche	Stesura definitiva integrata		
Approvato da	Consiglio di amministrazione FondER	il	20/05/2025

Versione	03	Data	07/07/2025
Sintesi modifiche	Eliminazione all'art. 4, comma 5 della specifica di "formativi" – Richiesta MPLS prot. "m_lps. A41N9XY.REGISTRO UFFICIALE.U.0012959.30-06-2025".		
Approvato da	Consiglio di amministrazione FondER	il	16/07/2025

SOMMARIO

Articolo 1 - Ambito di operatività	5
Articolo 2 – Repertorio di riferimento per le qualificazioni	5
Articolo 3 – Enti titolati ai servizi di individuazione e validazione delle competenze	5
Articolo 4 – Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione	7
Articolo 5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati.....	8
Articolo 6 – Standard di durata e di costo	8
Articolo 7 – Disposizioni finali	8

Articolo 1 - Ambito di operatività

1. Il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale FondER, di seguito “Fondo”, in qualità di ente titolare delegato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito “MLPS”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del decreto del MLPS del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del MLPS, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2024, di seguito “Decreto”, con il presente regolamento, disciplina, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del Decreto, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo - anche mediante voucher individuali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388. I servizi di cui al primo periodo e relativi standard e metodologie, si applicano esclusivamente alle fasi di analisi dei fabbisogni, programmazione della formazione, ideazione e progettazione, personalizzazione, organizzazione ed erogazione della formazione e dell’attestazione finale degli interventi formativi di titolarità del Fondo, ai sensi della richiamata normativa vigente.
2. La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal MLPS secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto.
3. Per gli interventi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per le certificazioni o attestazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi.

Articolo 2 – Repertorio di riferimento per le qualificazioni

1. I servizi di individuazione ed i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti ed alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del MLPS, di cui all’articolo 3 del Decreto, ricompresi nell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, con espressa eccezione per tutti i risultati attesi riferiti a professioni organizzate in ordini e collegi nonché a professioni a diverso titolo regolamentate ai sensi della normativa vigente la cui titolarità è rimessa ad amministrazioni diverse dal MPLS.
2. Nelle more dello sviluppo evolutivo dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, il solo servizio di individuazione e messa in trasparenza è realizzato anche in riferimento alle competenze riferite ai risultati di apprendimento o descrittori relativi ai Quadri Comuni Europei e dell’OCSE-PIAAC, di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Decreto.

Articolo 3 – Enti titolati ai servizi di individuazione e validazione delle competenze

1. Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi a titolarità del Fondo, unicamente i soggetti a ciò titolati dal Fondo in forza del possesso di specifici requisiti, verificati attraverso una apposita procedura di accreditamento definita dal Fondo.
2. Il Fondo istituisce un elenco di enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze, aggiornato periodicamente e pubblicato sul proprio sito web istituzionale. L’elenco è costituito dagli enti che hanno ottenuto l’accreditamento di cui al comma precedente.

3. Possono essere inseriti nell'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione, i seguenti enti:

- a) titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze;
- b) accreditati per la formazione presso almeno una regione o Provincia autonoma italiana

3.1. Inoltre, possono essere inseriti nell'elenco degli enti titolati, le imprese, iscritte al Fondo, dotate di documentata disponibilità di strutture ovvero funzioni formative aziendali interne o collegate o di gruppo o di rete di impresa per l'erogazione dei soli servizi di individuazione delle competenze nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo può individuare, quali enti titolati, anche gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3.2 L'inserimento negli elenchi di cui al precedente comma 2 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver adottato, laddove applicabile, un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) aver concluso, o avviato, almeno un percorso di certificazione tra i seguenti:
 - i. UNI EN ISO-9001 nel settore EA37 - Sistema di gestione per la qualità;
 - ii. ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
 - iii. ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - iv. ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica;
 - v. ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

3.3. Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4 nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i soggetti di cui al comma 3.1., non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.2.

4. Il Fondo effettua con cadenza periodica ed almeno ogni tre anni la verifica del mantenimento dei requisiti di cui ai commi 3 e 3.2. Nei casi di accertamento di non conformità agli standard del Decreto o di perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 3 e 3.2, all'ente viene sospeso il riconoscimento della titolazione e il conseguente accesso ai finanziamenti del Fondo fino alla dimostrazione del ripristino del requisito; le attività in corso di realizzazione da parte dell'ente titolato destinatario della sospensione sono portate comunque a conclusione. Nei casi di persistenza delle difformità accertate e di mancato ripristino dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 3.2, entro i termini di tempo comunicati dal Fondo, all'ente viene revocato il riconoscimento della titolazione.

5. Fatte salve le previsioni di cui al comma 3.1, qualora un soggetto accreditato dal Fondo per la realizzazione di attività formative non sia anche ente titolato ai sensi del comma 3, può presentare Piani formativi unicamente in delega o partenariato con gli enti titolati dal Fondo.

6. Il Fondo rende disponibili una sezione informativa sul proprio sito web e, agli enti titolati, strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di sistema nazionale di certificazione delle competenze.

7. Gli enti titolati, qualora eroghino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA.

Articolo 4 – Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione

1. Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito degli interventi realizzati con finanziamento del Fondo, questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui all'articolo 2. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard del primo periodo.

2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze sono definite con apposito Protocollo metodologico da adottare previo parere di conformità di MLPS. Il Fondo può apportare successivi aggiornamenti al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento, dandone preventiva comunicazione a MLPS e successiva pubblicità sul sito web istituzionale del Fondo.

3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli che compongono l'offerta formativa a catalogo del Fondo, gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico di cui al comma 2.

4. La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue gli standard definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore.

5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi previste dal Fondo, a cui il presente regolamento fa diretto rinvio, il Fondo effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione agli standard del Decreto da parte degli enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede come disciplinato dall'articolo 3, comma 4 del presente regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita dal Fondo.

6. Gli enti titolati trasmettono al Fondo, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il MLPS, i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale riguardante l'attuazione dei livelli essenziali e degli standard minimi di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze oggetto dell'attività del Fondo (prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto). La reazione annuale a cura del Fondo conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.

Articolo 5 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Previo consenso informato ai sensi del GDPR, le attestazioni sono rilasciate ai lavoratori interessati dagli enti titolati, anche attraverso le piattaforme tecnologiche del Fondo, sulla base del format definito dal Fondo nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 7 del Decreto e devono essere:

- coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante: “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo del Fondo, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni.

2. Il Fondo, sulla base del consenso informato, provvede:

- a) al conferimento delle attestazioni di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell’implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- b) alla conservazione delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

Articolo 6 – Standard di durata e di costo

1. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente regolamento sono definiti, nei singoli avvisi o altri dispositivi adottati dal Fondo, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto.

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore:

- a) per gli Avvisi pubblicati dal Fondo dal 31 gennaio 2026 relativi agli interventi riconducibili alla tipologia del conto collettivo;
- b) per i piani formativi presentati dal 31 luglio 2026 relativi agli interventi riconducibili alla tipologia del conto formazione aziendale.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto, resta ferma la facoltà del Fondo, nell'attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche previo appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 6.